

La presente deliberazione viene affissa il 27 FEB. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

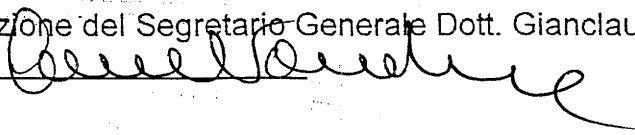
PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 106 del 24 FEB. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento – Giudizio Mazzone Antonio c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno ventipetto del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROGINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____
		ASSENTE
		ASSENTE 1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 20/12/05; Tribunale di Benevento il Signor Mazzone Antonio conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione ordinanza ingiunzione;

Con determina n.113/1/2006; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso al Tribunale di Benevento notificato il 20/12/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 113/1/2006.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.113/1/2006 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificato il 20/12/05 dal Signor Mazzone Antonio c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 106 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 27 FEB. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 FEB. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 16 MAR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 MAR. 2006

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, il 16 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE AVVOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

X Nucleo di Valutazione 15055/06

Conferenza 15.5.06

il _____ prot. n. Es 2181
il _____ prot. n. 16.3.06
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

PROVINCIA DI BENEVENTO

20 DIC 2005

Lepale

Polizia Prov. le

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ORIGINALE

RG 4206/05

dr Ricci

Vol 22-306

Mazzone A. + 1

Att. Prov. BN

Avv. Marcella Sorrentino
Via G.D'Amelio n.24
82016 Montesarchio(BN)
tel. 0824. 831536

Ricorso ex artt. 22-23 della L. 24 novembre 1981, n. 689,

il sigg. Mazzone Antonio nato il 15.01.1959 a Campoli del Monte Taburno c.f. MZZNTN59A15B542K e Iannelli Pasqualina nata il 04.02.1964 a Vitulano (BN) c.f. NNLPQL6444M093A, elett.te dom.ti in Montesarchio (BN) alla via G. d'Amelio presso lo studio dell'avv. Marcella Sorrentino che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

ESPONE

- Che il sig. Mazzone Antonio è titolare della ditta MA.GE.CO. s.a.s. (Mazzone Generali Costruzioni);
- Che, il giorno 30 Aprile 2005, il sig. Mazzone Antonio alle ore 13,00 circa, in Benevento, in prossimità della rotonda "Vittime del Terrorismo", mentre era alla guida del veicolo tg. FG229525, di proprietà della sig.ra Iannelli Pasqualina, è stato fermato e multato ad opera delle Guardie Provinciali Della Provincia di Benevento che gli elevavano verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.0545, ai sensi dell'art.15 del D.L. n.22/97 sanzionata dall'art.52 comma 3 del citato Decreto, per avere effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi di circa 2 mc, consistenti in rifiuti da demolizioni e altri assimilabili agli urbani senza il prescritto formulario di identificazione;
- Che, ritenuta ingiusta la contestazione subita, gli istanti presentavano rituale ricorso alla Provincia di Benevento - Sezione Controllo del Territorio;
- Che, successivamente, la Provincia di Benevento Servizio Controllo del Territorio - Polizia Provinciale, con provvedimento del 26.10.05 prot. n.3532, notificato in data 07.11.2005, respingeva il ricorso ed emetteva ingiunzione di pagamento;

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del giudizio, compresa quella esecutiva, l'Avv Marcella Sorrentino, conferendo al medesimo ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare e accettare la rinuncia agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa farsi sostituire da altri procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà, nonché di rinunciare alla sentenza ex art. 186 quater c.p.c. Il potere di rappresentanza viene conferito anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c.p.c.. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Montesarchio (BN) alla via G. D'Amelio n.24

In fede

Mazzone Antonio
Gianello Forquet

Montesarchio, li

Per autentica
Avv. M. Sorrentino

Col presente atto, avverso l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento del 2 prot. n. 3532, gli istanti intendono proporre formale opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 L. 689/81 E ciò per i seguenti motivi,

PREMESSO

- Che, a seguito del verbale di accertamento e contestazione amministrativo n.0545, redatto dalle Guardie Provinciali con funzione di P.G. in data 30.04.2005, gli istanti venivano sanzionati, per avere effettuato un

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028813 Data 21/12/2005
Oggetto RICORSO SIG. MAZZONE ANTONIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Colloquio Avvocatura

8636

22.12.05

trasporto di rifiuti non pericolosi di circa 2 mc, consistenti in rifiuti da demolizioni e altri assimilabili agli urbani senza il prescritto formulario di identificazione;

- Che ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.22/97 s'intende per rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Che, nel caso di specie, l'istante non aveva deciso né tanto meno si era mai espresso nel senso di volersi disfare del materiale che trasportava sul veicolo; infatti, l'istante, provenendo da altri cantieri ed ultimati i lavori presso il condominio Meomartini, ripuliva il detto cantiere caricando sul veicolo suddescritto, un modesto quantitativo di resti dei materiali destinati, poi, all'effettivo utilizzo per reinterri e riempimenti su altro cantiere;
- Che, alla luce di quanto suddetto, si trattava, inequivocabilmente, di resti di materiali utili all'impresa e, comunque, di materiali utilizzabili in altro cantiere e non di certo di rifiuti così come hanno, in modo del tutto arbitrario, sostenuto gli agenti verbalizzanti;
- che, a nulla sono valse, le giustificazioni addotte dall'impresa, al fine di far comprendere che si trattasse di un'esigua quantità, (di cui si contesta anche la quantità riportata, in modo approssimativo e senza l'utilizzo di particolari mezzi di misura, dai verbalizzanti pari a 2 mc), di materiali raccolti sul cantiere e comunque utili all'impresa che procedeva a depositarli presso la sede della Ma.Ge.Co. s.a.s., nell'attesa di riutilizzo dei detti materiali;
- che, di conseguenza viene meno l'infrazione ai sensi degli artt. 15 e 52 comma 3 del D.L. n.22/97, in quanto non trattandosi di rifiuti, non si prevede l'obbligo di esibizione del formulario richiesto. All'uopo e solo per mero tuziorismo difensivo è opportuno ricordare, che, ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.L.n. 22/97 *"i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categorie interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi"*; ed ancora ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n.22/97 *"i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno.."*
- che ad ogni modo il sig. ~~Mazzone Antonio~~ all'atto dell'elevazione del verbale dopo avere espressamente riferito che non si trattasse di rifiuti, si è prodigato



di esibire loro, all'atto della presentazione del ricorso, il formulario di identificazione dei rifiuti, ma solo per dimostrare la ineccepibile conduzione della propria impresa, anche se nel caso che ci occupa non andava esibito alcun formulario, non trattandosi di rifiuti;

- Che, nel caso in esame la sostanziale e totale mancanza di motivazione di un elemento necessario per valutare la legittimità dell'operato degli accertatori, a fronte come detto delle dichiarazioni rese che si traduce in un evidente vizio di legittimità del procedimento destinato a ricadere sul provvedimento sanzionatorio opposto;
- tutto ciò esposto, l'istante come sopra rapp.to e difeso

CHIEDE

- che la S.V. voglia dichiarare nulla l'ingiunzione emessa il 26.10.2005 - prot. n. 3532 del 27.10.2005 notificata il 07.11.2005 per mancanza dei presupposti siccome riferita ad una contestazione non suffragata dal diritto e condannare l'ufficio che ha emanato l'ingiunzione al pagamento delle spese e dell'onorario del presente giudizio;
- che nelle more del giudizio e fino alla definizione del procedimento, sia sospesa l'esecuzione dell'ordinanza.
- Chiede, inoltre, nella denegata ipotesi, di rigetto della dichiarazione di annullamento della ingiunzione di pagamento, di volere disporre il pagamento della conseguente sanzione pecuniaria in n.30 (TRENTA) rate mensili, versando l'istante ditta in gravi e precarie difficoltà economiche che se ulteriormente aggravate procurerebbero la inevitabile cessazione dell'attività con la conseguenza di non poter garantire l'occupazione ai dipendenti.

Si produce:

- a) ingiunzione di pagamento emessa il 26.10.2005 - prot. n. 3532 del 27.10.2005 notificata il 07.11.2005 ;
- b) verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.0545;
- c) ricorso proposto in data 25.05.2005 avverso verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.0545;
- d) copia frontespizio del registro carico e scarico della ditta MA.GE.CO.s.a.s.

Chiede sin d'ora che sia ammessa la prova su tutti i capitoli di cui in premessa al ricorso indicando a teste il sig. Chiumento Salvatore residente in Montesarchio (BN) alla via S.Martino, con riserva di indicarne altri in prefiggendo termine.

IL TESTE È
CHIUMENTO NATALF

Salvezze illimitate.

Montesarchio (BN), 05.12.2005

Avv. Marcella Sorrentino

*Il sottoscritto procuratore dell'istante che al presente
ricorso proposto avverso della L. n. 689/84
e l'esito*

Decorato 06-12-05

Avv. Sorrentino



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

visto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

letto l'art. 23 L. 24/11/1981 N. 689,

FISSA

Per la discussione l'udienza del 22 / 3 / 06

ORDINA

all' Avvocato Pirelli di depositare in cancelleria

dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed alla
contestazione

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti

Benevento, li 7/12/05

IL GIUDICE

DEPOSITATI IN CANCELLERIA

DEPOSITO: 07 DIC. 2005

R. CANCELLERIA

PER COPIA CONFORME

Benevento, li

07 DIC. 2005



RELATA DI NOTIFICA

L'anno, il giorno del mese di

a richiesta della cancelleria della Pretura Circondariale di Benevento-Sezione Civile-, io Sottoscritto aiutante
ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia di quanto

innanzi a:

- 1) MAZZONE ANTONIO e LANELLI PASQUALINA c/ A.W. Y. SORRENTINO, V.A.G. D'AMELIO
MONTESARCHIO
- 2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

MANI DI Sforzo Rosanne
DEPENDENTE INCARICATO ALLA RICEZIONE ATTI

20/12/15

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (ES)

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale Giudiziario (ES)

2005 11 19